

MOZIONE

DEI CONSIGLIERI COMUNALI PISANU, DESOLE,
UNEDDU, FADDA, CARDIN, CANALIS, SERRA E FOE

(art. 64 - Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale)

SU "REVOCA DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA
DENOMINATA "OSTELLO DELLA GIOVENTÙ" IN LOCALITÀ ARGENTIERA"

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 7083 del 12.11.2007 è stata concessa in locazione la struttura denominata "Ostello della Gioventù" in località Argentiera alla cooperativa sociale Edilarte a.r.l.;
- tale bene immobile di preminente interesse strategico è stato locato in maniera totalmente discrezionale senza il debito ricorso alle procedure di evidenza pubblica volte alla scelta del miglior contraente possibile sancite dall'art. 2, D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 e, perciò, a garantire la tutela del bene comune, la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- la determinazione dirigenziale n. 7083 del 12.11.2007, con incomprensibile quanto contraddittoria motivazione ha fissato in € 873,27 l'importo del canone di locazione "a fronte di quello più probabile, quantificato nell'importo mensile di € 8.732,72" facendo generico riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390, già integralmente abrogata dall'art. 29, D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296. Peraltro, la comunque abrogata legge 11 luglio 1986, n. 390, all'art. 1, lett. C-bis), prevedeva l'affidamento diretto a canone agevolato per le cooperative "che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie", e non per quelle svolgenti attività commerciale;
- tale immotivato, inadeguato ed irrisorio canone di locazione ha determinato un inconfutabile danno per le casse comunali sotto forma di mancato introito del maggior corrispettivo corrispondente al reale valore dell'immobile e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa sanciti per quanto riguarda la concessione in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato dall'art. 2, D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, oltre che, ovviamente, dall'art. 97 Cost.;
- la struttura denominata "Ostello della Gioventù 'in località Argentiera" è utilizzata dalla cooperativa sociale Edilarte a.r.l. come albergo categoria tre stelle (come indicato nella home page del relativo sito internet), denominato "Hostel Argentiera", e perciò non persegue le finalità cui sono preordinati i c.d. "ostelli della gioventù". Tale attività è esercitata a fare data dal 7 luglio 2008 (come da visura camerale del 6 settembre 2010 della cooperativa sociale Edilarte a.r.l.).

RITENUTO che:

- la struttura denominata "Ostello della Gioventù" in località Argentiera è stata in parte ristrutturata con finanziamenti regionali aventi la loro fonte nella legge regionale n. 37/1998 finalizzata all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo, come si evince, chiaramente, dalla determinazione dirigenziale n. 365 del 27.1.2006, con la quale l'amministrazione comunale ha liquidato alla ditta Kone S.p.A. la somma di € 8.238,00 relativa alla messa in esercizio dell'impianto ascensore installato nell'edificio denominato "Ostello della Gioventù" in località Argentiera;

- con determinazioni n. 856 e 5037 del 2009, l'amministrazione comunale, rispettivamente, ha affidato l'incarico di progettazione, stimato in € 16.397,32, e ha stabilito il sistema di gara relativo ai lavori, stimati in complessivi € 110.000,00, per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'edificio denominato "Ostello della Gioventù" in località Argentiera, già locato alla cooperativa sociale Edilarte a.r.l.;
- l'incarico di progettazione e i lavori per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'edificio denominato "Ostello della Gioventù" in località Argentiera sono stati interamente finanziati con risorse comunali, violando quanto espressamente previsto dall'art. 15, D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, che pone integralmente a carico del concessionario o locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria (analogamente a quanto prevedeva l'abrogata legge 11 luglio 1986, n. 390);

RITENUTO che:

- la concessione in locazione dell'immobile è stata arbitrariamente attribuita ad un soggetto economico svolgente attività commerciale senza il ricorso all'obbligatoria procedura di evidenza pubblica;
- il canone di locazione è stato arbitrariamente fissato ad una cifra almeno dieci volte inferiore a quello di mercato, come chiaramente si evince dalla normativamente incoerente motivazione della determinazione dirigenziale n. 7083 del 12.11.2007;
- le determinazioni n. 856 e 5037 del 2009, fanno espressamente riferimento all'impegno di rilevanti "fondi comunali" a vantaggio esclusivo dell'attività commerciale di albergo categoria a tre stelle esercitata dalla locataria cooperativa sociale Edilarte a.r.l.;
- i finanziamenti derivanti dalla legge n. 37/1998 comportano vincoli specifici nell'uso del bene immobile in questione, mentre la struttura funziona come vero e proprio albergo a tre stelle con tariffario corrispondente a tale categoria, anziché agevolare il turismo giovanile;

TUTTO CIÒ considerato, con la presente mozione

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SASSARI,

in forza e in ragione:

- della pubblicità dell'immobile locato, delle ingenti risorse finanziarie in esso impiegate sia dalla Regione che, immotivatamente, dal Comune;
 - della mancata adozione della procedura di evidenza pubblica obbligatoria per legge;
 - dell'irrisorietà del canone di locazione stabilito dal Comune e del conseguente nocumento per le pubbliche finanze;
- impegna la Giunta e il Sindaco a revocare la concessione in locazione alla cooperativa sociale Edilarte a.r.l., e il Presidente del Consiglio comunale a trasmettere la presente mozione, le delibere, le determinazioni e i documenti in essa richiamati (dei quali si rappresenta la disponibilità ad offrire copia) alla Corte dei Conti affinché, a garanzia del preminente interesse generale al corretto utilizzo delle pubbliche risorse, con particolare riferimento ai finanziamenti originanti nella legge regionale n. 37/1998 e al corretto e imparziale uso dei fondi e delle risorse comunali, possa complessivamente

valutare la correttezza delle procedure adottate e, qualora ne ravvisi la sussistenza, avviare le opportune azioni volte ad accertare e sanzionare le eventuali responsabilità ed a recuperare le pubbliche risorse distratte dal loro regolare utilizzo.

Sassari, 16 settembre 2010

Consiglieri firmatari: Pisanu, Desole, Uneddu, Fadda, Cardin, Canalis, Serra e Foe.
Primo firmatario il Consigliere Luigi Pisanu.

**DISCUSSA E RESPINTA A MAGGIORANZA DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 21.10.2010**